Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per gli affari costituzionali

2021/0372(CNS)

7.4.2025

EMENDAMENTI
1 - 15

Progetto di relazione
Sven Simon
(PE767.903v01-00)

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione)

Progetto di direttiva
(09789/2024 – 2021/0372(CNS))

Emendamento 1
Alexandre Varaut, Jean-Paul Garraud

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. approva il progetto del Consiglio quale adattato alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;	1. approva il progetto del Consiglio quale adattato alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ***e quale modificato in appresso***;

Or. fr

Emendamento 2
Sandro Gozi, Marc Angel, Nikolas Farantouris, Reinier Van Lanschot

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	1 bis. si rammarica profondamente del fatto che il Consiglio, sebbene formalmente in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, non si sia impegnato in alcun modo significativo sulla sostanza del parere del Parlamento; sottolinea che tale prassi è indicativa di una tendenza più ampia negli ultimi anni, per cui il Consiglio e il Consiglio europeo rifiutano di cooperare in modo costruttivo e in buona fede nell'ambito di una serie di procedure legislative speciali pendenti; ricorda le raccomandazioni contenute nella sua relazione del 13 dicembre 2023 e ribadisce il suo invito al Consiglio e al Consiglio europeo a collaborare in modo costruttivo per trovare soluzioni politiche che funzionino nell'interesse dei cittadini europei;

Or. en

Emendamento 3
Alexandre Varaut, Jean-Paul Garraud

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	1 bis. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 4
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(5 bis) La presente direttiva non ha lo scopo di istituire una circoscrizione elettorale europea comune né di favorire la creazione di liste transnazionali. Il quadro elettorale applicabile dovrebbe continuare a garantire la rappresentanza dei popoli da parte dei loro rappresentanti nazionali. Qualsiasi cambiamento in tal senso rappresenterebbe un'importante scelta politica che i popoli dovranno approvare espressamente.

Or. fr

Emendamento 5
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Considerando 14

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(14) Lo Stato membro di residenza dovrebbe poter verificare che ***il cittadino dell'Unione che abbia manifestato l'intenzione di esercitare il*** diritto di ***eleggibilità non sia decaduto da tale diritto*** nello Stato membro di origine. ***Lo Stato membro che riceve una richiesta in tal senso dallo Stato membro di residenza dovrebbe fornire la conferma necessaria entro un termine che permetta l'effettiva verifica dell'ammissibilità della candidatura. I dati personali scambiati possono essere trattati soltanto per tale finalità. Data l'importanza fondamentale dei diritti elettorali, la mancata trasmissione tempestiva di informazioni sullo status di un cittadino dell'Unione da parte dello Stato membro di origine non dovrebbe comportare la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di residenza. Qualora le pertinenti informazioni siano fornite in una fase successiva, lo Stato membro di residenza*** dovrebbe ***provvedere, mediante misure appropriate e conformemente alle procedure previste dal suo diritto nazionale, affinché al cittadino dell'Unione decaduto dal diritto*** di ***eleggibilità nello Stato membro*** di ***origine che è già candidato o eletto sia impedito di essere eletto o di esercitare il mandato***.	(14) Lo Stato membro di residenza dovrebbe poter verificare che ***i cittadini di altri Stati membri non siano decaduti dal*** diritto di ***eleggibilità*** nello Stato membro di origine. ***Tale verifica dovrebbe avvenire prima di qualsiasi convalida di una candidatura. Lo scambio di informazioni dovrebbe essere limitato a questo uso rigoroso, sotto la responsabilità dello Stato membro richiedente. In assenza*** di ***una risposta*** da parte dello Stato membro ***d'origine entro un termine ragionevole, dovrebbe essere possibile sospendere la candidatura in attesa*** di ***chiarimenti***. ***Va inoltre sottolineato che la presente direttiva non dovrebbe in alcun caso essere interpretata come un passo verso l'istituzione di liste elettorali transnazionali o di un corpo elettorale europeo unificato. La partecipazione alle elezioni europee dovrebbe rimanere basata sui quadri nazionali.***

Or. fr

Emendamento 6
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Considerando 17

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(17) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri volto a impedire votazioni	(17) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri volto a impedire votazioni

multiple o ***casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più di una volta nel corso della stessa elezione non*** dovrebbe ***impedire ai loro cittadini di votare o presentare la propria candidatura*** in ***altri tipi di elezioni***. ***Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità nazionali, gli*** Stati membri ***dovrebbero essere tenuti a designare*** un referente unico ***per lo scambio di informazioni. La Commissione ha sviluppato in passato uno strumento destinato a essere usato solo dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, per scambiarsi i dati necessari. È opportuno integrare tale strumento nella presente direttiva per sostenere ulteriormente gli scambi tra*** le ***autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri agiranno in qualità di titolari distinti del trattamento dei dati personali in tale contesto. Lo strumento dovrebbe dare agli Stati membri l'accesso esclusivamente ai dati dei cittadini dell'Unione residenti nel loro territorio elettorale che hanno espresso esplicitamente il desiderio di essere iscritti nelle loro liste elettorali o di essere eleggibili e dei propri cittadini che hanno espresso esplicitamente il desiderio di votare o di essere eleggibili negli Stati membri di residenza.***	multiple o ***candidature multiple*** dovrebbe ***poter essere organizzato nell'ambito dei meccanismi esistenti*** in ***ciascuno Stato membro***. ***Non dovrebbe essere imposto agli*** Stati membri ***alcun obbligo di centralizzazione mediante*** un referente unico, ***al fine di rispettare*** le ***specificità amministrative nazionali***.

Or. fr

Emendamento 7
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Considerando 18

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(18) Per definire le responsabilità, gli obblighi e le norme tecniche relativi al funzionamento dello strumento sicuro, in conformità del capo IV del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e	***soppresso***

del Consiglio, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione[3]. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].

---

3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

4 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. fr

Emendamento 8
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Considerando 20

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(20) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, ***nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti*** di ***esercitare i loro diritti*** e ***adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini***	(20) La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, ***può nuocere all'effettivo esercizio del diritto*** di ***voto*** e ***di eleggibilità*** per ***i*** cittadini ***di un altro Stato membro nel loro Stato di residenza***. ***Incide inoltre sulla capacità*** delle ***autorità competenti di compiere*** le ***loro missioni***.

dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo e all'organizzazione delle stesse. Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in un linguaggio chiaro e semplice. Ciò significa che dovrebbero essere fornite informazioni in maniera tale che l'interessato le comprenda o che si possa ragionevolmente aspettarsi gli siano comprensibili.

Or. fr

Emendamento 9
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Considerando 21

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(21) Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili, ad esempio su un sito web accessibile pubblicamente, in ***almeno*** una ***lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella dello Stato membro ospitante, che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini*** dell'Unione ***residenti nel suo territorio***. ***Le traduzioni in tali altre lingue dovrebbero essere di natura puramente informativa e non dovrebbero avere effetti giuridici. Qualora sorgano questioni in merito all'accuratezza delle informazioni contenute in tali traduzioni, soltanto la versione nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato dovrebbe essere considerata*** giuridicamente ***vincolante***. Gli Stati membri possono usare diverse lingue	(21) Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili, ad esempio su un sito web accessibile pubblicamente, in una ***o più lingue ufficiali*** dell'Unione. ***Soltanto*** tali ***versioni*** dovrebbero essere ***considerate*** giuridicamente ***vincolanti***. Gli Stati membri possono usare diverse lingue ufficiali dell'Unione in parti specifiche del loro territorio o delle loro regioni in funzione della lingua compresa dal più ampio gruppo di cittadini dell'Unione che vi risiedono.

ufficiali dell'Unione in parti specifiche del loro territorio o delle loro regioni in funzione della lingua compresa dal più ampio gruppo di cittadini dell'Unione che vi risiedono.

Or. fr

Emendamento 10
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza ("cittadini stranieri dell'Unione") possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo.	1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini ***di uno Stato membro*** dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza ("cittadini stranieri dell'Unione") possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo. *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame).*

Or. fr

Emendamento 11
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Articolo 2 – punto 5

Testo del Consiglio	*Emendamento*
5) «elettore dell'Unione», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;	5) «elettore ***di uno Stato membro*** dell'Unione», ogni cittadino ***di uno Stato membro*** dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame).

Or. fr

Emendamento 12
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Articolo 2 – punto 6

Testo del Consiglio	*Emendamento*
6) «cittadino eleggibile dell'Unione», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;	6) «cittadino eleggibile ***di uno Stato membro*** dell'Unione», ogni cittadino ***di uno Stato membro*** dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva; *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame.)*

Or. fr

Emendamento 13
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***designano una o più autorità competenti per l'adozione*** delle ***misure necessarie a garantire che*** i cittadini stranieri dell'Unione ***siano informati*** tempestivamente ***delle*** condizioni e ***delle*** modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo.	1. Gli Stati membri ***provvedono, nel quadro*** delle ***loro strutture amministrative esistenti, affinché*** i cittadini stranieri ***di uno Stato membro*** dell'Unione ***possano accedere*** tempestivamente ***alle informazioni relative alle*** condizioni e ***alle*** modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo.

Or. fr

Emendamento 14
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Le informazioni generali sul quadro nazionale per l'organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo, ***comprese le condizioni per l'iscrizione in qualità di elettore o candidato***, ***la data delle elezioni nonché le modalità e il luogo della votazione sono disponibili*** in ***almeno*** un'altra lingua ufficiale dell'Unione ***che sia ampiamente compresa dai cittadini dell'Unione residenti sul suo territorio. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di fornire assistenza per tali traduzioni conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1724. Tali traduzioni sono di natura*** puramente ***informativa e non hanno effetti giuridici***.	***Gli Stati membri possono***, ***se lo ritengono utile***, ***rendere disponibili informazioni generali*** in un'altra lingua ufficiale dell'Unione ***a titolo*** puramente ***informativo***.

Or. fr

Emendamento 15
Jean-Paul Garraud, Alexandre Varaut

Progetto di direttiva del Consiglio
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
1. Entro sei mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo ciascuno Stato membro trasmettono alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel suo territorio. La relazione contiene dati statistici sulla partecipazione, in particolare, se disponibili, degli elettori dell'Unione e dei cittadini eleggibili	***soppresso***

dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una sintesi delle misure adottate per favorirla.

Or. fr